

## **ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE**

Il giorno 21 del mese di settembre dell'anno 2019 alle ore 8,00 in Costa Volpino - Bg, via Ortigara n. 48, si sono riuniti i Signori:

- PETENZI MATTEO nato a Lovere (Bg ) il 27/03/1978, residente in via Ortigara n. 48, Costa Volpino - Bg , C.F. PTNMTT78C27E704K;
- RINALDI FLAVIO nato a Lovere (BG) il 15/04/1973, residente in via Ortigara n. 32 Costa Volpino - Bg, C.F. RNLFLV73D15E704W;
- STERNI LORENZO nato a Clusone (BG) il 02/07/2001, residente in via Roma n. 121 Costa Volpino (BG), C.F. STRLNZ01L02C800Y;
- LAURA AZZARINI nata a Brescia il 17/08/2001, residente in via Zocchi n. 15, Costa Volpino – Bg, , CF ZZRLRA01M57B157K

con lo scopo di costituire, ai sensi degli articoli 36, 37, 38 del C.C., come in effetti costituiscono, una Associazione culturale che viene denominata: "Associazione musicale Marchinha".

L'Associazione fissa la propria sede legale in COSTA VOLPINO- BG, via Piave n. 1.

L'Associazione - che non ha finalità di lucro - ha lo scopo di favorire il diffondersi della cultura musicale, fornendo adeguata assistenza ai propri associati, così come meglio di seguito specificato nelle norme statutarie sociali. L'Associazione è retta dalle norme statutarie che, approvate all'unanimità dai soci fondatori, sono parte integrante della presente scrittura. In base alle norme statutarie i convenuti, costituendo Assemblea sociale, eleggono, con voto unanime, il Consiglio Direttivo per il primo triennio che risulta così costituito:

- PETENZI MATTEO, Presidente;
- RINALDI FLAVIO, Segretario e tesoriere;
- STERNI LORENZO, Vice presidente.

Gli eletti dichiarano di accettare le cariche. Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie atte a conseguire la regolare costituzione e avvio dell'Associazione.

### **STATUTO "MARCHINHA"**

#### **Art. 1 - Denominazione e sede**

1. E' costituita l'Associazione denominata "Associazione musicale Marchinha" in conformità a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto legislativo 03/07/2017 n.117, "Codice del Terzo settore". La denominazione sarà integrata con "ASSOCIAZIONE MUSICALE MARCHINHA Ente del Terzo Settore" o "ASSOCIAZIONE MUSICALE MARCHINHA ETS" a seguito dell'eventuale iscrizione nel relativo registro.

2. L'associazione ha sede legale in Via Piave n. 1 a Costa Volpino (Bg). Potranno essere istituite sezioni distaccate nel territorio italiano e anche all'estero.

3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

## **Art. 2 - Statuto**

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

## **Art. 3 - Scopo**

1. L'associazione non ha scopo di lucro.
2. L'associazione ha lo scopo di proporre e di diffondere la cultura musicale legata allo strumento della chitarra, in tutte le sue diverse tipologie, attraverso la promozione ai propri soci di attività culturali musicali nonché la diffusione dell'interesse per tale arte in tutte le sue espressioni e per ogni attività espressivo-creativa affine.

Per tale scopo l'associazione potrà:

- promuovere e coordinare ogni attività atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia fra gli adulti che fra i giovani e i bambini;
- favorire ed organizzare manifestazioni musicali, conferenze, concerti ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;
- offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati;
- organizzare concorsi ed istituire borse di studio per gli studenti meritevoli;
- promuovere e favorire la formazione di gruppi strumentali e complessi vocali e promuovere la loro partecipazione a significative manifestazioni e concorsi musicali o teatrali e registrazioni audio/video degli stessi;
- organizzare manifestazioni musicali per le scuole;
- proporre corsi di formazione ed aggiornamento a personale docente e non, per scuole di ogni livello e grado;
- proporre corsi di introduzione allo strumento della chitarra nelle scuole di ogni ordine e grado.

3. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali anche in collaborazione con gli enti locali o altri enti pubblici, attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

4. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

5. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

#### **Art. 4 - Soci**

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'associazione e presentano un curriculum di studi e/o di esperienze tale da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.

#### **Art. 5 - Ammissione del socio**

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il consiglio direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

2. Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell'associazione dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

3. Il consiglio direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo socio all'interno dell'associazione.

4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.

6. I soci possono essere:

a) soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo;

b) soci ordinari: sono soci ordinari le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso;

c) soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;

d) soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

e) soci Junior: sono soci che non hanno raggiunto la maggiore età e che possono aderire all'associazione previa autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci.

### **Art. 6 - Diritti e doveri dei soci**

1. I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

I “soci junior”, che non raggiungono la maggiore età, possono esercitare i propri diritti tramite i genitori o chi ne fa le veci.

2. Gli stessi soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

### **Art. 7 - Perdita della qualità di socio**

1. La qualità di socio si perde per:

a) decesso;

b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'assemblea, previa proposta del consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;

c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d) espulsione: l'assemblea delibera l'espulsione su istanza del consiglio direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora

siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

### **Art. 8 - Organi Sociali**

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio direttivo;
- c) Presidente

### **Art. 9 - Assemblea**

1. L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), spedita/divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso dell'e-mail) prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

9. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

10. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

11. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di cinque deleghe.

12. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Per quanto non previsto, si applicano le regole dell'assemblea ordinaria.

### **Art. 10 - Compiti dell'assemblea**

Le competenze dell'assemblea sono:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e del revisore quando previsto;
- b) approva il bilancio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- e) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- g) delibera sull'esclusione dei soci.

### **Art. 11 - Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre a un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

2. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un vice Presidente, o, più vice presidenti.

3. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.

4. Compete al Consiglio direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

- c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- e) eleggere il Presidente e il vice Presidente (o più vice Presidenti);
- f) nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- i) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

#### **Art. 12 - Presidenza**

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.
2. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

#### **Art. 13 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni , sia immobili che beni mobili, registrati o no. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da quote associative, contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione potrà assumere finanziamenti dai soci e/o ricevere versamenti dagli stessi (con o senza obbligo di restituzione), il tutto senza corresponsione di interessi.

#### **Art. 14 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio**

1. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **Art. 15 - Scritture contabili e bilancio**

1. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno. Il primo anno il rendiconto riguarderà il periodo intercorrente fra la data di costituzione e la fine dell'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

#### **Art. 16 - Personale retribuito**

1. L'associazione può avvalersi di personale retribuito che sarà retribuito ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Art. 17 - Responsabilità dell'associazione**

1. L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

#### **Art. 18 - Scioglimento**

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Art. 19 - Norme di rinvio e disposizioni finali**

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

I soci fondatori

MATTEO PETENZI

RINALDI FLAVIO

STERNI LORENZO

LAURA AZZARINI